

 **QUIZ** *commentati*

Concorso

MINISTERO
della **GIUSTIZIA**

2600 **Assistenti a supporto
della giurisdizione e
dei servizi di
cancelleria**

QUIZ COMMENTATI

per la **prova scritta**

NLD
CONCORSI

costruzione o interventi su costruzioni esistenti con importo a base di gara superiore a 2 milioni di euro, con esclusione degli edifici di interesse culturale.

- C. L'obbligo decorre dal 1° gennaio 2025 per opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti con importi a base di gara superiori a 2 milioni di euro, o alla soglia prevista per gli edifici di interesse culturale, salvo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione non eseguiti con metodi digitali.
- D. L'obbligo si applica solo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati con metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

52. Quale delle seguenti affermazioni rappresenta correttamente una delle modifiche introdotte all'art. 119 del Codice dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209?

- A. La quota riservata alle piccole e medie imprese è fissata al 10% e non può essere derogata in nessun caso.
- B. Nei contratti di subappalto è facoltativo includere clausole di revisione prezzi, salvo diversa decisione della stazione appaltante.
- C. Il subappaltatore è obbligato ad applicare lo stesso contratto collettivo dell'appaltatore o un contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per prestazioni caratterizzanti l'appalto o relative alla categoria prevalente.
- D. Nel caso di ulteriore subappalto, le disposizioni sul subappalto non trovano applicazione, in quanto l'obbligo riguarda solo il primo livello.

53. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente l'“Accordo di collaborazione” introdotto dall'art. 82 bis

del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209?

- A. L'accordo di collaborazione sostituisce il contratto principale e integra i suoi contenuti con nuove clausole operative.
- B. Le stazioni appaltanti sono obbligate a inserire lo schema dell'accordo di collaborazione in tutti i documenti di gara relativi a lavori, servizi o forniture.
- C. L'accordo di collaborazione è uno strumento opzionale inseribile nei documenti di gara per disciplinare la reciproca collaborazione tra le parti al fine di perseguire il principio del risultato e prevenire rischi e controversie.
- D. L'accordo di collaborazione obbliga le parti a rinunciare al contratto principale per risolvere eventuali controversie durante l'esecuzione.

54. In base all'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal D.lgs. 209/2024 e integrato dal D.l. 73/2025, quando può operare la clausola di revisione dei prezzi nei contratti di forniture e servizi??

- A. Quando si verifica una variazione del costo superiore al 5%, nella misura dell'80% del valore eccedente, a condizione che siano rispettati i criteri finanziari previsti dal Decreto Infrastrutture.
- B. Ogni qualvolta si registri un incremento anche minimo dei costi, purché documentato, a prescindere da risorse accantonate.
- C. Solo nei contratti di lavori, per variazioni superiori al 3%, nella misura del 90%.
- D. In qualsiasi contratto pubblico, purché previsto un adeguamento automatico legato all'indice ISTAT



48. Risposta corretta: B)

Gli **articoli 215-219 del Nuovo Codice del 2023**, come modificati dal **D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209**, prevedono che il **Collegio Consultivo Tecnico (CCT)** sia uno strumento per prevenire e risolvere rapidamente **controversie tecniche** durante l'esecuzione dei contratti. La costituzione del CCT è obbligatoria per **lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea**, incluse le opere realizzate tramite concessioni o partenariati pubblico-privati. Il collegio può emettere pareri e, su concorde richiesta delle parti, determinazioni aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Quando il collegio emette un lodo contrattuale, è preclusa la possibilità di ricorrere all'accordo bonario per le riserve.

49. Risposta corretta: B)

Il **mancato rispetto** del termine di *stand still* può comportare l'**inefficacia** del **contratto** se ha privato il ricorrente della possibilità di presentare ricorso prima della stipula. L'opzione A) è errata poiché il mancato rispetto del termine di *stand still* non comporta automaticamente l'annullamento della gara. L'opzione C), inoltre, non può ritenersi corretta poiché la ripetizione della gara è decisa caso per caso dal giudice. Infine, l'opzione D) è inesatta in quanto lo stato di esecuzione del contratto non garantisce automaticamente la sua validità.

50. Risposta corretta: C)

La **Camera arbitrale** presso l'**ANAC** ha il compito di costituire i **collegi arbitrali**, gestire l'**albo degli arbitri** e redigere un **codice deontologico** per gli arbitri camerale. L'opzione A) è errata perché la Camera arbitrale non sostituisce i tribunali amministrativi, ma è un organismo di supporto per le controversie arbitrali. L'opzione B) è, altresì, errata poiché la Camera arbitrale non si occupa della predisposizione dei bandi di gara. Infine, l'opzione D) è inesatta perché la Camera arbitrale non ha funzioni legate alla predisposizione del piano economico dei progetti.

51. Risposta corretta: C)

La risposta corretta è la **C**. L'art. 43, co. 1, del **D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209**, dispone l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare **metodi e strumenti di gestione informativa digitale** delle costruzioni per opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti con importi a base di gara superiori a 2 milioni di euro, e per interventi su edifici di interesse culturale sopra la soglia dell'art. 14, comma 1, lettera a). La decorrenza è fissata al **1° gennaio 2025**. Sono esclusi dall'obbligo gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che tali interventi non riguardino opere realizzate con metodi digitali, per evitare "asimmetrie". L'opzione A è errata perché l'obbligo dal 1° gennaio 2023 si applica solo secondo il regime transitorio dell'art. 6 del d.m. n. 312/2021, non per il nuovo codice. L'opzione B esclude erroneamente gli edifici di interesse culturale. L'opzione D non considera correttamente l'applicazione generale dell'obbligo.

52. Risposta corretta: C)

La risposta corretta è la **C**. Il **D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209** ha modificato l'art. 119 del Codice introducendo importanti novità, tra cui l'obbligo per il **subappaltatore**, ai sensi del comma 12, di applicare il medesimo **contratto collettivo dell'appaltatore** o un altro contratto che garantisca le **stesse tutele economiche e normative**, per prestazioni caratterizzanti l'oggetto dell'appalto o riguardanti la categoria prevalente. Questo garantisce uniformità e tutela dei diritti dei lavoratori anche nel caso di subappalti.

L'opzione A è errata, poiché la quota riservata alle PMI è fissata al 20% e può essere derogata con adeguata motivazione.

L'opzione B è sbagliata, in quanto l'inserimento di clausole di revisione prezzi nei contratti di subappalto è obbligatorio, come previsto dal comma 2-bis.

L'opzione D è falsa, in quanto le disposizioni in materia di subappalto si applicano anche agli ulteriori subappalti, come stabilito dal comma 17.

53. Risposta corretta: C)

L'art. **82 bis** del D.lgs. **31 dicembre 2024**, n. **209** prevede che le **stazioni appaltanti** possano, in via opzionale, inserire nei documenti di gara lo schema di un **accordo di collaborazione plurilaterale**. Questo accordo regola le **modalità** e gli **obiettivi** della reciproca collaborazione tra le parti coinvolte nella **fase di esecuzione** del contratto, perseguendo il principio del risultato e cercando di prevenire e ridurre rischi o controversie. Tuttavia, l'accordo non sostituisce né integra il contratto principale o gli altri contratti collegati.

L'opzione A è errata poiché l'accordo non sostituisce né integra il contratto principale.

L'opzione B è falsa, in quanto l'accordo è opzionale e non obbligatorio.

L'opzione D è sbagliata perché l'accordo non obbliga le parti a rinunciare al contratto principale, ma si affianca ad esso per gestire meglio la collaborazione e i rischi.

54. Risposta corretta: A)

La clausola di revisione dei prezzi per servizi e forniture si attiva solo al verificarsi di una variazione del costo superiore al 5%, ed opera nella misura dell'80% del valore eccedente, applicato alle prestazioni da eseguire, come previsto dall'art. 60, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti, riformulato dal D.lgs. 209/2024. Successivamente il **D.l. 21 maggio 2025, n. 73 c.d. Decreto Infrastrutture**, conv. in **L. 18 luglio 2025, n. 105** ha rafforzato la disciplina, imponendo anche condizioni finanziarie aggiuntive: devono risultare disponibili almeno il 50% delle risorse accantonate per imprevisti, coerentemente con quanto previsto dall'Allegato I.7 del Codice, e tali risorse devono essere formalmente iscritte tra le somme a disposizione. La risposta B è errata: la revisione non si attiva per qualsiasi variazione, ma solo oltre la soglia del 5%, e non prescinde dalla verifica delle risorse disponibili. La risposta C è imprecisa: la soglia del 3% e la percentuale del 90% si applicano esclusivamente ai contratti di lavori, non a servizi e forniture. Allo stesso modo la risposta D è errata perché non esiste un automatismo generalizzato legato agli indici ISTAT; questi sono strumenti di calcolo tecnico, ma la revisione si attiva solo al superamento delle soglie previste dalla legge e alle condizioni economiche stabilite.